

SANZIONI ISTAT erogate ai Comuni per mancata comunicazione 2015

ANCI Lombardia si è attivata, anche in collaborazione con ANCI Piemonte e ANCI Veneto, a seguito delle sanzioni che ISTAT ha comminato a molti Comuni, nella stragrande maggioranza piccoli, per aver fornito in modo incompleto i dati riguardanti le rilevazioni statistiche sui permessi di costruire relativi all'anno 2015.

Anci Lombardia ha chiesto un incontro al Prefetto di Milano, come coordinatrice dei prefetti Lombardi, per affrontare il tema.

I comuni hanno 30 giorni di tempo dalla notifica della contestazione per presentare ricorso alle Prefetture. I Prefetti valuteranno i singoli ricorsi, tenendo conto dei motivi espressi e, se ricorreranno le condizioni, potranno archiviare le sanzioni d'intesa con l'ISTAT o, in alternativa, valutare anche l'applicazione del minimo edittale di euro 500 invece degli attuali 1032.

Ferma restando l'importanza delle rilevazioni ISTAT, ANCI Lombardia sottolinea le difficoltà dei Piccoli Comuni e assicura ogni sforzo possibile di coordinamento per costruire le condizioni affinché in futuro situazioni simili non abbiano a ripetersi: le criticità riguardanti la carenza del personale, i problemi tecnici nella comunicazione dei dati o la lentezza delle connessioni internet possono essere elementi fondamentali ai fini dell'auspicato accoglimento delle ragioni dei Comuni.

Vi sono anche ragioni di natura tecnico-giuridica, che i Comuni potranno esaminare ai fini della positiva soluzione della vicenda:

- 1 L'elenco ex art. 2 del D.P.R. 24 settembre 2015¹ prescrive quali siano le rilevazioni rientranti nel P.S.N. relativo al triennio 2014-2016 che comportano uno specifico obbligo di risposta. Tra queste, non è compresa la rilevazione statistica – oggetto di contestazione da parte di ISTAT per l'annualità 2015 – denominata "IST – 00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire", come appare evidente a pag. 809 dell'Allegato 2, alla voce dei lavori di cui al "Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali". La rilevazione di cui trattasi è viceversa indicata dal D.P.R. del 2016²: il relativo Allegato, nella parte "Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2014 – 2016. Aggiornamento 2016 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'Art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322", alla voce dei lavori di cui al "Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali" contiene la rilevazioni in parola "IST 00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire"

Pare quindi non scontato l'assunto di contestazione dell'Istat ricevuta dai Comuni, secondo cui "Tale rilevazione è ricompresa negli elenchi, allegati ai predetti decreti di approvazione del PSN, contenenti 1) elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 e Aggiornamento 2016 che comportano l'obbligo di soggetti privati da parte dei soggetti privati a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989 (Elenco delle indagini con obbligo di risposta) e 2) (omissis)".

La rilevazione in esame "IST 00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire" – ut supra evidenziato – è presente solo nell'Elenco di cui all'Allegato del D.P.R. 30.08.2016 e non già anche nell'Elenco di cui all'Allegato di cui all'Allegato del D.P.R. 2.9.2015. Di più: pare opinabile

¹ Con l'art. 2 del D.P.R. 24 settembre 2015, "Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016 (G.U. n. 258 del 5.11.2015 -Suppl. Ordinario n. 62), è stato decretato di approvare "l'elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 – Aggiornamento 2015-2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante"

² D.P.R. 30 agosto 2016, "Approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016" (G.U. n. 242 del 15.10.2016), id est, l'approvazione de "l'elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 – Aggiornamento 2016, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante".

l'applicazione retroattiva (nel 2017 per le rilevazioni Annualità 2015) delle disposizioni di cui al D.P.R. 30.08.2016, che oltretutto risulta rubricato e, quindi, destinato all'Aggiornamento 2016" (a differenza del D.P.R. 24.9.2015, espressamente rivolto ad "Aggiornamento 2015-2016).

- 2 Come sopra motivato, la rilevazione statistica denominata "IST – 00564 Rilevazione Statistica dei Permessi di Costruire", oggetto di contestazione per l'Annualità 2015, è presente solo nell'Elenco di cui all'Allegato del D.P.R. 30.08.2016 e non già anche nell'Elenco di cui all'Allegato del D.P.R. 24.09.2015.

In realtà, questo obbligo non sembra gravare indistintamente in capo a tutti i Comuni: infatti, con l'art. 3, del D.P.R. agosto 2016³ (3) è stata approvata "la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, l'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 – Aggiornamento 2016, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante".

Premesso ciò, alla pag. 24, l'Allegato al D.P.R. 30.08.2016, nell' "Elenco dei lavori /Sdi e Sda) compresi nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2016 pe i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2016", relativamente alla contestazione in trattazione - cioè, "IST – 00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire" – prevede espressamente che "Soggetti sanzionabili" siano (solamente) i "Comuni appartenenti al campione". L'unico elenco di Comuni presi a campione rinvenibile sul sito dell'Istat risulta essere quello di cui al link a seguire: https://www.istat.it/it/files/2011/02/elenco_comuni_campione-pdf

Deve pertanto essere verificato l'assunto di cui alla nota di contestazione ricevuta dai Comuni, secondo cui "Tale rilevazione è ricompresa negli elenchi, allegati ai predetti decreti di approvazione del PSN, contenenti 1) (omissis) elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2014-2016, Aggiornamento 2015-2016 e Aggiornamento 2016 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta (Elenco delle indagini sanzionabili). Per poter essere sanzionato, infatti, il Comune deve essere compreso esplicitamente nel novero dei "Comuni appartenenti al campione"

- 3 Il D.P.R. 30.08.2016 elenca solo ed esclusivamente i permessi di costruire, non solo a pag. 24 dell'Allegato cit. ma anche a pag. 16 dello stesso, fra i lavori che comportano obbligo di risposta e, come precipitato, per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta; permesso di costruire che è istituito ben diverso sia dalla D.I.A che dalla S.C.I.A. La rilevazione Istat è viceversa rivolta anche alle Denunce Inizio Attività e alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, così estendendo il campo d'azione della rilevazione medesima.
- 4 Occorre infine fa presente situazioni contingenti e d'urgenza, che non hanno consentito al tecnico comunale o all'addetto alle rilevazioni Istat, di corrispondere nei tempi previsti all'inoltro agli organi competenti delle schede di rilevazione, che riguardano, specificatamente Comuni interessati da eventi alluvionali, o da dissesto idrogeologico, anche commisurando con le ore settimanali a disposizione da parte del tecnico comunale.

³ "Approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2015 – Aggiornamento 2016" (G.U. N. 242 del 15.10.2016

Nel dettaglio ricordiamo che è necessario garantire che i dati sui permessi di costruire relativi ai mesi compresi tra gennaio e dicembre del 2016 siano trasmessi con la massima sollecitudine onde evitare successive diffide e sanzioni come per il 2015.

Ricordiamo che le sanzioni sono erogate esclusivamente per mancata comunicazione.

In base al Programma statistico nazionale (recuperabile a www.sistan.it) a partire dalla raccolta dati del 2017, la classe di ampiezza demografica dei comuni sanzionabili per la mancata risposta alla Rilevazione statistica dei permessi di costruire è stata elevata a 20 mila abitanti.

A partire dalla raccolta dati del 2018, previa approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019, aggiornamento 2018-2019, saranno del tutto eliminate le sanzioni per la mancata risposta alla Rilevazione statistica dei permessi di costruire, quindi anche per i Comuni superiori ai 20.000 abitanti.

Inoltre, nell'ambito dei rapporti istituzionali che intercorrono tra l'Istat e l'ANCI, sono allo studio alcune innovazioni di carattere metodologico e organizzativo, volte a facilitare la trasmissione dei dati e a diminuire l'onere statistico sulle amministrazioni.

La complessità del tema conduce inevitabilmente a una riflessione di carattere generale che riguarda la aumentata complessità e numerosità dei procedimenti di monitoraggio e comunicazione dei dati cui i Comuni sono sottoposti nonostante in questi anni il personale sia diminuito, mettendo così a rischio un ordinato sviluppo delle funzioni proprie dell'Ente.

Per rispondere alla situazione che caratterizza la generalità dei piccoli Comuni in seguito all'invio delle sanzioni ISTAT, Anci ha presentato un emendamento al DL 50/2017 per posticipare al mese di novembre 2017 il termine per la comunicazione dei Comuni. Se l'emendamento fosse approvato cadrebbero le sanzioni attualmente erogate. Di seguito il testo dell'emendamento:

Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensione demografiche

In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

Motivazione

Molti Comuni per la gran parte di piccole dimensioni non hanno ottemperato ad alcuni obblighi di rilevazione e trasmissione ISTAT di rilevazioni obbligatorie comprese nel Programma statistico nazionale. La proposta concede un ulteriore tempo (fino al 30 novembre p.v.) per la messa in regola delle rilevazioni in questione, sospendendo l'effetto delle sanzioni irrogate o in corso di irrogazione da parte dell'ISTAT, in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dai Comuni minori negli adempimenti contabili e comunicativi in carenza di personale e competenze adeguate.